

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3599 del 25/07/2019
Oggetto	D.lgs. n. 152/2006 Parte IV - L. 13/2015. Ditta: PETROLTECNICA S.p.A. - CORIANO. Autorizzazione unica ex art. 208 - comma 15 - del D.lgs. n. 152/2006 alla gestione di un impianto mobile denominato MOBPTT010.2 - finalizzato allo smaltimento (D13/D9) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, mediante FILTROPRESSATURA e TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO, con annessa attività di miscelazione di rifiuti (D13), ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3695 del 25/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno venticinque LUGLIO 2019 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006 Parte IV - L. 13/2015. Ditta: PETROLTECNICA S.p.A. - CORIANO. Autorizzazione unica ex art. 208 - comma 15 - del D.lgs. n. 152/2006 alla gestione di un impianto mobile denominato MOBPTT010.2 - finalizzato allo smaltimento (D13/D9) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, mediante FILTROPRESSATURA e TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO, con annessa attività di miscelazione di rifiuti (D13), ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- l'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art. 187 c. 2 del D.Lgs. n. 152/2006 che, in deroga al c. 1 dello stesso articolo, dispone che operazioni di miscelazione riferite a rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolosità differenti o se effettuate tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, possono essere autorizzate a condizione che vengano rispettate le condizioni ivi stabilite;
- la Decisione di Esecuzione UE 2018/1147, in merito alle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti;
- la Del. G.R. n. 1991/2003, la quale stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria;

VISTI

- la L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni”;

- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico, vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

VISTA l'istanza, presentata dalla ditta PETROLTECNICA S.p.A., ai sensi dell'art. 208 - comma 15

- del D.lgs. n. 152/2006, in data 18.07.2018, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione, alla gestione di un impianto mobile denominato MOBPTT010.2, finalizzato allo smaltimento (D13, D9) - filtropressatura e trattamento chimico-fisico - di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, nella forma di fanghi pompabili, provenienti principalmente da: demolizioni civili, bonifica di suoli e dismissione di aree industriali, pulizia di porti, canali e corsi d'acqua, realizzazione di perforazioni di pozzi di prospezione mineraria o pozzi per acque dolci, bonifica di falde inquinate, trattamento di reflui industriali;

VISTO altresì che:

- l'impianto in esame, è costituito da due linee di trattamento:
 - **FILTROPRESSATURA** (D13, D9) (riduzione volumetrica di fanghi pompabili tramite disidratazione) - *sezione principale* - che consiste nel trasferimento del fango dalla vasca di miscelazione all'interno di camere formate da piastre, nella successiva pressatura ed infine nel distacco dei pannelli di fango disidratato e convogliamento delle acque espulse dalla filtropressa, in vasca di accumulo;
 - **TRATTAMENTO CHIMICO - FISICO** (D13, D9) - *sezione accessoria* - eventuale trattamento dei rifiuti liquidi espulsi dalla filtropressa, consistente in una serie di processi finalizzati all'isolamento delle componenti organiche non biodegradabili - soprattutto oli minerale e solventi (separazione gravimetrica acqua/oli) e successiva precipitazione per flocculazione mediante aggiunta di specifici reagenti dei contaminanti inorganici presenti;
- l'istanza presentata è finalizzata anche all'operazione di miscelazione (D13), disciplinata ai sensi dell'art. 187 c. 2 del D.Lgs. n. 152/2006, di rifiuti pericolosi che non presentano la stessa

caratteristica di pericolosità, nonché di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, da effettuarsi nella sezione della FILTROPRESSATURA;

PRESO ATTO, che il progetto del quale si richiede l'approvazione è costituito dai seguenti elaborati progettuali:

elaborato	data
Allegato 1 - Relazione Tecnica descrittiva dell'impianto, con i seguenti allegati: ● Allegato 1 - Relazione Tecnica <i>Schede tecniche</i> ● Allegato 2 - Relazione Tecnica <i>diagramma di flusso</i> ● Allegato 3 - Relazione Tecnica <i>Layout impianto</i> ● Allegato 4 - Rel Tec <i>Matrice CER MOBPTT010.2_Rev1</i> ● Allegato 5 - Relazione Tecnica <i>Scheda tecnica informativa T-trattamento</i>	26/06/2018 e 15/07/2019
Nota integrativa PGRN/2018/10541 del 07.11.2018	07/11/2018

RILEVATO che il Ministero dell'Ambiente, con nota del 14.12.2000 prot. 4903/VIA, ha precisato, in merito all'applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti di impianti mobili, che tale procedura non è applicabile nell'ambito dell'autorizzazione all'impianto stesso "in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato" e che, ove dovuta, può opportunamente risolversi nell'ambito della VIA nella procedura di comunicazione alla Regione almeno 60 gg prima dell'inizio della campagna di recupero;

VISTO che, con nota PGRN/2018/7491 del 01.08.2018, il responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n. 15 del 06.09.2018 e che nel verbale della seduta, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente Provvedimento, quale allegato "A", sono indicati i soggetti invitati e quelli che hanno preso parte ai lavori;

DATO ATTO che nell'adunanza collegiale del 06.09.2018, la Conferenza, valutati gli elaborati relativi al progetto, ha espresso parere positivo, con prescrizioni ritenute opportune da ARPAE, alla richiesta in esame ed al contempo ha richiesto l'inoltro di documentazione integrativa, demandandone la relativa valutazione al SAC;

VISTO che l'integrazione richiesta dalla Conferenza è stata fatta pervenire dall'interessato il 07.11.2018 ed è stata valutata positivamente dal SAC;

ACQUISITE agli atti le note PG/2019/96615 del 18.06.2019 e PG/2019/1002761 del 01.07.2019, con la quale il Servizio Territoriale di ARPAE ha formulato la propria relazione tecnica favorevole con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

ACQUISITA agli atti la nota integrativa PG/2019/111301 del 15.07.2019, con la quale l'interessato ha richiesto l'eliminazione del codice EER 190810* ed inoltre ha rettificato l'allegato 4 della Relazione Tecnica, che, per mero errore materiale, non riportava per il codice EER 060902, l'assoggettamento al trattamento di filtropressatura (sezione principale di trattamento);

CONSIDERATO che nel suddetto documento di rettifica, presentato il 15.07.2019, l'interessato ha richiesto anche l'attività di trattamento, mediante la sezione accessoria chimico-fisica delle seguenti tipologie di rifiuto già ammesse alla sola sezione principale: 070201* - 070301* - 070701* - 080119* - 080120 - 161003* - 161004 - 190106* - 191103*;

RITENUTO, in considerazione della già avvenuta conclusione delle verifiche istruttorie da parte della Conferenza di Servizi, di non ammettere l'attività di trattamento mediante la sezione accessoria chimico-fisica delle tipologie di rifiuti sopra richiamate;

RITENUTO che l'impianto di trattamento fanghi in quanto di potenzialità superiore a 10 m³/h non possa rientrare fra gli impianti in deroga di cui all'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06 (parte I dell'allegato IV alla parte V del D.lgs.152/06), ma che l'assoggettamento dell'impianto all'autorizzazione di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06 sia da ricondurre alla comunicazione art. 208 c.15, al fine di tenere conto delle condizioni sito specifiche della campagna e della caratterizzazione dei rifiuti da trattare;

RITENUTO, inoltre, che la ditta, nell'ambito di ogni campagna di attività, debba procedere alla caratterizzazione dei rifiuti da trattare, evidenziando in particolare l'eventuale presenza di sostanze o preparati di cui all'art. 272, c. 4 del D.Lgs 152/06 s.m.i; che tale caratterizzazione debba essere trasmessa all'Amministrazione competente per il luogo in cui si svolgono le singole campagne.

VISTA la pubblicazione sul sito web della Prefettura di Rimini concernente l'iscrizione, con annotazione di "aggiornamento in corso (17.09.2018)", della ditta PETROLTECNICA S.p.A. nell'elenco della Prefettura stessa, istituito ai sensi della L. n.190/2012 e del DPCM del 18.04.2013 e ss.mm. (White List), attestante alla data del 19.07.2019, l'insussistenza di cause di decadenza,

sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.lgs. n.159/2011;

VISTO che le specifiche campagne di attività, esercitate mediante impianto mobile, sono assoggettate, ai sensi dell'art 208 comma 15 del D.lgs. 152/52006, alla comunicazione, sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto per lo svolgimento delle stesse;

DATO ATTO che l'impianto mobile, ai sensi dell'art 212 c.5 del D.lgs. 152/52006, è soggetto all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 9 - *bonifica di siti* (in caso di bonifica di siti inquinati);

DATO ATTO che la ditta richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori pari a 402,00 €;

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

SENTITO il Responsabile dell'Unità Inquinamento idrico ed atmosferico Ing. Giovanni Paganelli;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

VISTE:

- la Det. Dir. Gen. di ARPAE n.7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Rimini, al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Det. dirigenziale n.124/2016, concernente l'assetto organizzativo del SAC di Rimini, a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con Det. Dir. Gen. n. 99/2015 e s.m.;
- le Det. dirigenziali n.199/2016 e n.24/2017, concernenti la nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n.241/90 all'interno del SAC di Rimini;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Fabio Rizzuto, del Servizio

DISPONE

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 208 - comma 15 del D.lgs. n. 152/2006 con le limitazioni e prescrizioni di cui ai punti successivi, la ditta PETROLTECNICA SPA, avente sede legale in Comune di CORIANO - VIA ROVERETA, 32, a gestire l'impianto mobile denominato MOBPTT010.2, finalizzato allo smaltimento (D13/D9) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi - mediante FILTROPRESSATURA e TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO, con annessa attività di miscelazione di rifiuti (D13) ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006, nel presupposto ed a condizione che la ditta PETROLTECNICA SPA operi nel rispetto e con l'osservanza dei principi generali di cui all'art. 178 del D.lgs. 152/2006;

2. di dare atto che il mezzo mobile denominato MOBPTT010.2 è costituito da 2 sezioni:

Sezione 1 Principale	FILTROPRESSATURA costituita dagli elementi di cui al successivo punto 3 dispositivo, dalla lett. a. alla lett. g.
Sezione 2 Accessoria	TRATTAMENTO CHIMICO – FISICO costituita dagli elementi di cui al successivo punto 3 dispositivo, dalla lett. h. alla lett. n.
Elementi ausiliari/ centro controllo	elementi elencati al successivo punto 3 dispositivo, dalla lett. o. alla lett. q.

3. di dare atto che le due sezioni sono nel complesso costituite dall'assemblaggio dei componenti di seguito elencati:

FILTROPRESSATURA

- a. vasca di stoccaggio con elettroagitatore e pompa di carico
- b. gruppo piastre/tele
- c. centralina oleodinamica
- d. nastro trasportatore per evacuazione del filtrato
- e. vasca di accumulo del filtrato
- f. vasca di accumulo acque in uscita con pompa di rilancio
- g. quadro elettrico di comando gruppo filtropressa

CHIMICO-FISICO 5 m³/h

- h. serbatoio di stoccaggio rifiuti liquidi da trattare con miscelatore e pompa di rilancio
- i. separazione olio/acqua e serbatoio stoccaggio oli

- j. sezione di rilancio acqua chiarificata
- k. sezione di precipitazione/sedimentazione/ispessimento fanghi
- l. sezione di adsorbimento chimico su colonne in pressione
- m. vasca stoccaggio fanghi palabili
- n. quadro elettrico di comando gruppo chimico-fisico

AUSILIARI

- o. compressore a vite
- p. cassoni scarrabili a tenuta stagna

CENTRO DI CONTROLLO

- q. sala comandi, quadri di gestione e controllo

4. di stabilire che, una volta realizzato l'impianto, dovrà essere eseguito un collaudo, da effettuarsi a cura di apposita commissione nominata dal richiedente l'approvazione del progetto; la commissione dovrà essere composta almeno dalle seguenti figure professionali iscritte all'Albo:
 - . un ingegnere;
 - . un medico igienista;
5. di vincolare l'efficacia del presente atto all'**esito positivo del collaudo** di cui al punto precedente ed al possesso del **certificato di marcatura CE**. La relazione di collaudo ed il certificato di marcatura CE dovranno essere trasmessi, preventivamente alla messa in esercizio dell'impianto autorizzato, ad ARPAE e al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL;
6. di stabilire che l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio è sospesa fino alla data di trasmissione all'ARPAE, della **garanzia finanziaria**, da prestarsi con le modalità previste al successivo punto 7; conseguentemente, l'attività non potrà essere svolta fino al verificarsi di tale condizione;
7. che la garanzia finanziaria, di cui alla Del. G.R. n. 1991/2003, dovrà essere prestata a favore di ARPAE Emilia-Romagna, preventivamente all'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, per un importo complessivo pari a € 500.000,00 e dovrà avere durata fino ai 2 anni successivi alla scadenza dell'autorizzazione;
8. di stabilire che la ditta, nell'ambito di ogni campagna di attività, proceda alla caratterizzazione dei rifiuti da trattare, evidenziando in particolare sostanze o preparati di cui all'art. 272, c. 4 del

D.lgs.152/06 ss.mm.; tale caratterizzazione dovrà essere trasmessa all'Amministrazione competente per il luogo in cui si svolgono le singole campagne, affinché questa possa stabilire le conseguenti prescrizioni in ordine alle emissioni in atmosfera;

9. di stabilire che le operazioni ed i rifiuti ammessi sono unicamente quelli identificati nell'**Allegato B "OPERAZIONI E RIFIUTI AMMESSI"**, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
10. di stabilire che la sezione di FILTROPRESSATURA, in quanto sezione principale dell'impianto, possa operare anche autonomamente, mentre l'utilizzo della sezione di TRATTAMENTO CHIMICO - FISICO, in quanto accessoria, è subordinato all'esercizio della filtropressatura;
11. che l'impianto, fermo restando quanto stabilito al punto precedente e il limite massimo per ciascuna sezione, possa trattare un quantitativo complessivo di rifiuti fino ad un massimo di **120.000 t/a**:

SEZIONI DELL'IMPIANTO	Potenzialità annua (Tonn/a)
MOBPTT010.2 - filtropressatura	120.000 t/a
MOBPTT010.2 - trattamento chimico - fisico	20.000 t/a

corrispondente alla potenzialità annuale di trattamento dell'impianto dichiarata dalla ditta;

12. di dare atto che il progetto, che con il presente Provvedimento si approva, è costituito dai seguenti elaborati, depositati agli atti di ARPAE – SAC di Rimini, approvati dalla Conferenza di Servizi e successivamente integrati dalla ditta:

elaborato	data
Allegato 1 - Relazione Tecnica descrittiva dell'impianto, con i seguenti allegati: ● Allegato 1 - Relazione Tecnica <i>Schede tecniche</i> ● Allegato 2 - Relazione Tecnica <i>diagramma di flusso</i> ● Allegato 3 - Relazione Tecnica <i>Layout impianto</i> ● Allegato 4 - Rel Tec <i>Matrice CER MOBPTT010.2_Rev1</i> ● Allegato 5 - Relazione Tecnica <i>Scheda tecnica informativa T-trattamento</i>	26/06/2018 e 15/07/2019
Nota integrativa PGRN/2018/10541 del 07.11.2018	07/11/2018

13. di prescrivere che la ditta realizzi l'impianto nel rispetto degli elaborati di progetto approvati dalla Conferenza;
14. di allegare il verbale della seduta della Conferenza di Servizi in materia di rifiuti di cui all'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 (Conferenza n. 15 del 06.09.2018), come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, quale **Allegato A**;
15. di trasmettere, unitamente al presente Provvedimento, gli elaborati elencati al precedente punto 12;
16. di vincolare l'autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 152/2006 e delle normative tecniche vigenti, alle seguenti particolari prescrizioni:
- a. l'impianto mobile deve essere reso univocamente identificabile attraverso l'installazione, su ciascuna delle sue componenti, di una targa metallica inamovibile, dotata di un foro per l'apposizione di eventuali sigilli da parte delle autorità, sulla quale compaiano: la sigla **MOBPTT010.2**, la lettera progressiva di cui al precedente punto 3. e la denominazione della componente stessa (es.: *MOBPTT010.2 - SEZ 1 principale filtropressatura - a. vasca di stoccaggio con elettroagitatore e pompa di carico*) nonché gli estremi del presente Provvedimento; qualora il componente sia parte anche di altro impianto mobile di gestione rifiuti, dovrà essere installata una targa metallica inamovibile così come sopra descritta, per ciascuna autorizzazione rilasciata;
 - b. le operazioni di miscelazione (D13) dei rifiuti, ammissibili esclusivamente nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 187 c. 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di rendere più sicuro lo smaltimento dei rifiuti, conformemente alle migliori tecniche disponibili, sono sottoposte alle seguenti prescrizioni:
 - b.1. la miscelazione è ammessa esclusivamente nell'ambito della **FILTROPRESSATURA**;
 - b.2. le operazioni di miscelazione sono subordinate all'effettuazione di prove e misure di controllo al fine di rilevare eventuali reazioni chimiche indesiderate e/o potenzialmente pericolose tra rifiuti (es. polimerizzazione, evoluzione di gas, reazione esotermica, decomposizione, cristallizzazione, precipitazione). I test di compatibilità sono effettuati sul rischio, tenendo conto anche delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, dei rischi da essi posti in termini di sicurezza dei

- processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dai precedenti detentori dei rifiuti;
- b.3. le prove e le misure di controllo di cui al punto precedente dovranno essere conservate e messe a disposizione degli Enti di controllo;
 - b.4. deve essere predisposto un apposito Registro informatico o cartaceo delle miscele, che riporti: quantità e caratteristiche, provenienza, EER e eventuali operazioni svolte in precedenza sui rifiuti oggetto di miscelazione e riferimenti delle prove di cui a punti precedenti;
 - b.5. deve essere garantita la rintracciabilità dei rifiuti anche mediante l'estrapolazione e/o l'identificazione dal sistema informatico gestionale adottato e/o mediante il Registro delle miscele nonché mediante il Registro Rifiuti di carico/scarico;
- c. i contenitori dei rifiuti in deposito dovranno essere etichettati come previsto dalle norme vigenti;
 - d. nell'esercizio di ogni singola campagna di attività dovranno essere rispettati i requisiti igienico-sanitari in materia di prevenzione delle problematiche derivanti dalla formazione di odori molesti; dovranno inoltre essere adottati tutti gli accorgimenti atti a contenere problemi di rumorosità e di appesantimento dell'impatto visivo;
 - e. l'esercizio di ogni attività dovrà rispettare i regolamenti comunali, nonché eventuali specifiche deroghe, in tema di emissioni rumorose; resta inteso che in ogni caso dovranno essere rispettati i valori limite di emissione dalle sorgenti sonore previsti dalle norme vigenti;
 - f. in occasione di interventi di manutenzione si dovrà prevenire la dispersione nell'ambiente di qualsiasi effluente adottando, eventualmente, idonee protezioni di contenimento e adeguati sistemi di raccolta;
 - g. dovrà essere custodito, sul sito di svolgimento della campagna, un apposito registro per l'annotazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati in corso di esercizio, con obbligo di annotazione dell'avvenuta manutenzione entro le 24 ore dal suo svolgimento;
 - h. è fatto obbligo di dare immediata comunicazione, all'ARPAE o ad altri eventuali enti territorialmente competenti, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
 - i. come stabilito dall'art. 208 - comma 15 - del D.lgs. n. 152/2006, per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'ente competente, nel cui

- territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando, oltre alla documentazione richiesta dai singoli enti, l'autorizzazione di cui al presente Provvedimento nonché, copia dell'atto di iscrizione nella categoria 9 dell'Albo nazionale gestori ambientali, in caso di bonifica di siti contaminati;
- j. alla comunicazione di cui alla lettera i. sopra citata, dovranno essere allegate le procedure di sicurezza di ogni singolo intervento;
- k. nella comunicazione di cui alla lettera i. sopra citata, nel caso debba essere inoltrata all'Agenzia scrivente, dovranno essere riportati anche:
- quantitativi presunti dei rifiuti da trattare;
 - quantitativi presunti dei rifiuti prodotti da smaltire/recuperare, eventualmente derivanti dalle operazioni di trattamento, con indicazione dei siti di smaltimento/recupero;
 - riferimenti del procedimento amministrativo attivato ai sensi delle norme per lo svolgimento di attività di messa in sicurezza e/o bonifica di siti inquinati;
 - planimetria dell'area d'intervento, con indicazione degli eventuali depositi/stoccaggi di rifiuti prodotti;
 - data di inizio e fine della campagna;
- l. la trasmissione del presente Provvedimento non è dovuta per le comunicazioni di svolgimento delle singole campagne di attività che si svolgono sul territorio di competenza di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;
- m. nelle operazioni di trattamento dei rifiuti, di deposito e carico/scarico dei rifiuti, nonché di eventuale scarico delle acque trattate, dovranno essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico, sanitario ed ambientale;
- n. i rifiuti originati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento od il recupero, in conformità alle normative vigenti;
- o. la ditta autorizzata è obbligata al rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque, nonché in materia di sicurezza, igiene e tutela dei lavoratori e di rischi di incidenti e prevenzione di incendi;
- p. i rifiuti trattati e/o prodotti contenenti mercurio, PCB, amianto e/o altre sostanze pericolose, andranno gestiti nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie che disciplinano l'imballaggio, l'etichettatura ed in generale la movimentazione delle sostanze pericolose;
- q. il deposito di rifiuti deve essere effettuato nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche vigenti, in rapporto alla natura degli stessi;

- 17.** di stabilire, per il legale rappresentante della ditta autorizzata, l'obbligo di:
- a. essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nella categoria 9 di detto Albo, in caso di bonifica di siti contaminati;
 - b. presentare all'ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini formale domanda di autorizzazione per ogni variazione riguardante il contenuto del presente atto;
 - c. per il legale rappresentante della ditta autorizzata, di adempiere agli obblighi circa la tracciabilità dei dati ambientali inerenti i rifiuti, ai sensi del D.L. n. 135/2018 convertito con L. n. 12/2019, ovvero ai sensi dagli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti, del D.lgs. n.152/2006; nella registrazione dei rifiuti contraddistinti dai numeri terminali 99 (rifiuti non specificati altrimenti), dovrà essere dettagliata la descrizione;
 - d. comunicare tempestivamente, all'Ente autorizzante, ogni modificazione intervenuta nell'assetto societario e negli organismi tecnici ed amministrativi;
 - e. accertarsi che i soggetti terzi, cui vengono affidati i rifiuti prodotti, ne attuino una gestione conforme alle disposizioni di legge vigenti;
- 18.** di dare atto che il presente Provvedimento non costituisce autorizzazione alle emissioni in atmosfera e di rimandare all'autorità territorialmente competente per la campagna, di cui all'art.208 c.15, il rilascio del titolo di cui sopra ed eventuali prescrizioni specifiche;
- 19.** di fare salve tutte le altre disposizioni e prescrizioni, previste dalle vigenti leggi in materia di gestione rifiuti, e di fare salve altresì eventuali revisioni e modifiche a seguito dell'emanazione di norme in attuazione e/o modifica del D.lgs. n. 152/2006;
- 20.** di stabilire che eventuali istanze di rinnovo di questa autorizzazione andranno inoltrate ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, almeno 180 giorni prima dello scadere della stessa;
- 21.** di considerare la presente autorizzazione efficace fino al 24.07.2029;
- 22.** che la ditta dovrà conservare, sul sito di svolgimento della campagna, il presente Provvedimento ai fini della esibizione ad eventuali richieste di controllo;
- 23.** di dare atto che avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

- 24.** di individuare nel Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente provvedimento;
- 25.** di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;
- 26.** ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, che per il presente Provvedimento autorizzativo si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- 27.** di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI
Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.